

Numero della Proposta

227

CAMERA DEI DEPUTATI

Sepioura 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. Aprile 1862
dal Ministro della Guerra

~~OGGETTO~~
~~Estensione alle Prov. Napoletane della legge
relativa al reclutamento militare~~

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1º Mandaj
» 2º D'Ajala
» 3º Moneti
» 4º Castagnola
» 5º Assanti
» 6º Pinelli
» 7º Diegrotto
» 8º Goerio
» 9º Corrighiari

Relatore Pinelli

Adottata nella tornata del 25. Giugno 1862

Fedda

532

SESSIONE 1861

Nº 227-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MANDOLI, D'AYALA, MONTI, CASTAGNOLA, ASSANTI, PINELLI,
NEGROTTI, POERIO, TORRIGIANI

sulla proposta di legge presentata dal ministro della guerra

nella tornata del 6 maggio 1861

Estensione alle provincie napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare.

Tornata del 14 giugno 1862

SIGNORI! — Il Ministero della guerra, nel proporsi di estendere alle provincie napoletane la legge ed i provvedimenti relativi al reclutamento militare vigenti in tutte le altre provincie del regno, non fa che invitarvi a compiere l'opera già da voi iniziata colla legge del 26 maggio 1861, in forza della quale i giovani nati in quelle provincie nel 1842, i quali essendo già entrati a quell'epoca nel 19° anno dell'età loro potevano essere colpiti dall'antica legge di leva del cessato regno borbonico, ne andassero esenti ancora per uno o due anni.

Egli è evidente, o signori, che la Camera elettiva intendeva colla legge del 26 marzo non certo di esimere quei giovani dal militare servizio, ma bensì di farveli concorrere più tardi secondo le norme della legge che regola quest'importante ramo di pubblica amministrazione nelle altre provincie.

Da quell'epoca scorse ormai un anno, ed avvicinandosi il giorno in cui tutti i giovani nati nel regno d'Italia nel 1842 saranno chiamati ad entrare nelle file dell'esercito nazionale,

(227-A)

il signor ministro della guerra viene a proporsi di estendere a tutte le provincie del regno la legge organica del 1834 unitamente ai relativi provvedimenti posteriori.

I vostri commissari, scorgendo come per cura del Ministero della guerra si fosse riunita una Commissione incaricata di modificare la legge organica, ed informati eziandio come essa Commissione abbia già ultimato il suo lavoro, vennero primieramente considerando se non convenisse aspettare ad estendere alle provincie napoletane la legge in questione, quando in essa già si fossero introdotte le modificazioni ravisate opportune; ma udite dapprima le spiegazioni del signor ministro della guerra recatosi in seno della Commissione, e ponendo mente che le modificazioni da introdursi potrebbero dar luogo a lunghe discussioni, concepirono il timore che la votazione della presente legge non potesse più aver luogo in questo scorso di Sessione, e divenisse così impossibile per quest'anno la leva nelle provincie meridionali.

Dinanzi pertanto al supremo bisogno di armare, ed armare poderosamente per provvedere a tutte le possibili evenienze, la vostra Commissione a grandissima maggioranza vi propone di approvare il progetto ministeriale tal quale vi venne presentato, tanto più che il signor ministro della guerra, nell'ultimo alinea della sua relazione, manifesta l'intendimento di non eseguire la leva della classe 1842, salvi sempre i casi d'urgenza, prima di avere introdotto nella legge organica quei miglioramenti che possano renderla alquanto più mite, ed i quali saranno sottoposti quanto prima alla sanzione del Parlamento nazionale.

PINELLI, relatore.

173

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 4.
~~Così come pubblicati e avranno vigore nelle provincie napoletane:~~

La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n° 1676;

Il regio decreto 4 maggio 1854, n° 1704, e le leggi 12 giugno 1857, n° 2238 e 13 luglio stesso anno, n° 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

Il regolamento sul reclutamento militare approvato con regio decreto 31 marzo 1855, n° 877, e le appendici allo stesso regolamento dello 14 luglio 1856, n° 1736, e 29 aprile 1857, n° 2471;

Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, n° 4140, con cui si provvide all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove provincie dello Stato.

Art. 2.

La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà tenuto esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3.

Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle provincie suddette sono abrogati.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

~~Identico al qui contro.~~

Approvata nella Camera del 28. giugno 1862.

[Firma]

Seduta 12. Giugno 1862 ore 1. pomeriggio
Elett. - Presidente Snelli

Segretario Cartagnote

Voto degli Uffizi

- 1^o Uffiz. Mendosi approvazione pura e semplice
 2^o " D'Ayala Si è provato il progetto di legge che riguarda la legge organica sul reclutamento si faccia prima questo schema a quello per cui si occupa la Guardia, ~~del quale adesso non parlo~~
- 3^o " Snelli approvazione pura e semplice
 4^o " Cartagnote come l'ufficio consiglia
 5^o " Apanti approvazione pura e semplice
 6^o " Snelli come l'ufficio consiglia
 7^o " Segretario Approvare in linea condizione estensione del figlio unico - l'estrazione nelle provincie meridionali si fatti da 18 ai 19 anni - si estenderà a dette provincie l'erogazione dei contadini viaggianti in Transmarina
- 8^o " Paris approvazione pura e semplice
 9^o " Torrijani Chiamare in Consiglio l'ammiraglio il Ministro per dare delle spiegazioni

Discepolina generale

Si prendono parte tutti i commissari.

Il deputato primo d'ordine qui era di chiedere al Ministro della Guerra in nome della Commissione per erogare il voto degli uffici 2.4.6.9.

Cartagnote Seg:

Seduta 13 Giugno 1862 ore 12. meridiana

Intervengono Snelli il Ministro della Guerra, Segretario, Apanti, Monti, Torrijani, Sozzi, D'Ayala, Cartagnote

Il Presidente fa presente al ministro il voto d'acqua sopra

Il Ministro oppone che in quei molti due o distinte forme la legge deve bisognere pubblicare nelle provincie napoletane quella organica del 1854 - facile che la riforma, non crede quindi conveniente di sospendere la legge delle quali si tratta

Prendono parte alla discepolina Cartagnote, Segretario, Torrijani,

D'Ayala, Poeris

Si approva puramente e ampliamente la legge
di minima del relatore

Eletto Sinelli

Cartagnotta Seg.

Signori

Il Ministero della Guerra
nel proponere di estenderne alle provincie
napoletane la legge ed i provvedimenti
relativi al reclutamento militare obbligatorio
in tutte le altre provincie del regno, non
farà che invitare a compiere l'opera già
da voi iniziata colla legge del 26 Maggio
1861 in forza della quale i giovani nati
~~nel~~ in quelle provincie nel 1861,
i quali spesso già contratti a quell'epoca
nel 19° anno dell'età loro potevano essere
colpiti dalla legge di lava del cesarre regno
borbonico, ne andassero senti ancora per
una o due anni.

Egli è evidente a Signori che la Camera
soltanto intendeva colla legge del 26 Maggio
non certo di rinunciare quei giovani del
militare servizio, ma bensì di far sì che
corre più tardi secondo le forme della
legge che regola quest'importante causa di

pubblica amministrazione nelle altre provincie.

Dal quell'epoca scorso ormai un anno ed avvicinandosi il giorno in cui tutti i giovani nati nel regno d'Italia nel 1848 saranno chiamati ad entrare nelle file dell'esercito nazionale, il Sig. Ministro della Guerra viene a proporci di estendere a tutte le provincie del regno la legge organica del 1856 unitamente ai relativi provvedimenti posteriori.

Il vostro commissario, sorgendo come per cura del ministero della guerra si fosse riunita una commissione incaricata di modificare la legge ora in uso, e presentandone come proponimento, nonché approvato, ultimato il suo lavoro, venne da proprie-

= ramente considerando se non convenisse a questo di estendere alle provincie napoletane la legge in questione, quando intesa già la flessione introdotte le modificazioni associate opportune; ma visto l'approssimato spiegazione del Sig. Ministro della Guerra recatosi in base della commissione, e presentato tutte quelle modificazioni da riconoscere possibili, dal luogo a lunghe discussioni, concepirono il desio che la votazione della presente legge

2

non potesse finire nel luogo in questo tempo
di tempo, è diventato impossibile per
quest'anno la lessazione delle provincie mondia-
nali.

Saranno pertanto al supremo bisogno,
di armare ed armare poderosamente per
providere a tutte le possibili evenienze,
la totale Commissione e qualificata
maggiorenza si propone di approvare il
progetto ministeriale del quale si vede
presentata, tantafini che il M° Ministro
(colto) avrà nell'ultimo articolo della sua
relazione manifestato l'intendimento di non
caricare la Ceca dello Stato 18 lire
~~per~~ se lo troppo onerale di leva; talvi
semplici e d'ingegno, prima di aver
~~nella~~ organica
introdotta una norma che possano
essere ad ogni costo mite ed i quali
saranno sottoposti quanto prima alla
sanzione del Consenso Nazionale

Finalmente

N° 227 A

Religion della Campagna
composta di disputationi - Mandri,
di Agata, Monti, Cattaneo, Quarta,
aperte, Picelli, Dequillo, Poerio,
Turiniani -

Toronto Feb 1st. Giugno 1862

Dignissimi Deputati

Borgo ^{Per l'onore di sottoporre alla vostra}
approvazione un disegno di Legge,
perche' sia resa esecutiva nella
provincia napoletana questa Orga-
nica del Reclutamento del
Corso, che già fu propria
soltanto alle antiche province
sarde, ed or felicemente è fatta
comune a tutte le altre del
Regno Italiano.

Non mi farò in qua-
sto incontro, a parere dei ri-
presentanti molte ragioni d'or-
dine militare e d'ordine po-
litico, in forza delle quali
siffatto disegno di legge, affun-
dit carattere di provvedi-
mento, meglio necessario che
utile, avranno nei argomen-
ti, che farci opera superflua
di una sconveniente, volendo
persuadervi che occorre

Dare unità di composizione
all'esercito nazionale, si renda
utile. Legge unica di Re-
golamento, ove cada d'inc-
durre in pari il coniugamento,
che questa unica legge sia
del pari necessaria, per otte-
nere ai principii di giusti-
zia, oide lo Statuto del Re-
gno quale chiedano i partiti
i pubblici tributi.

Eppure per l'ufficio
mio il dover dimostrare, per
ché ammetta la necessità di
una legge unica sull'onorevo-
le tributo di militare servizio
si abbia da preferire alla già ri-
genti nei diversi stati d'Italia
e così pure nel già nominato
Napoli, quella che veniva pro-
mulgata nel Regno d'Indo-
lanno 1834; da tale ufficio
potrei approvarni con facilita-
te, sia che mi apprestassi, in
generale, alla storia militare
contemporanea, sia che prece-
deggiar mi volgesse nel corso

stimento della Nazione lotta,
la quale ben marco prima
de' suoi dolori e memoran-
di plebisciti si era abituata
a valutare gli ordinamenti
militari del Signorato per
opera tutt'altro che munici-
pale.

Ma piaciemi, invece,
francamente in modo più
pieno ed esplicito, impero-
che mi torri grato, innan-
zi tutto, rivedere da questa
Sede il pregio singolare che
la distingue dall'altre già
riconosciute in Italia, il pregio,
vo glie dire di un'origine
liberale, pura, non essendo
stata ^{di sua preparata} come
queste, ~~al volonta'~~ ^{del Segretario} dai Gover-
ni assoluti, ma per concor-
tatio disposta dal Parlame-
nto Subalpino, ed in
quest'aula stessa, ore oggi
felicissimamente sedete
voi, componenti il Parlamen-
to Italiano.

E se per effetto di que
sta legge, non che per l'altra
addizionale pubblicata nel 1857,
tarei merito stato
che ogni inserito il quale
fosse valido, restasse compreso
nella seconda categoria di he
ra esposto all'obbligo even
tuale del militare servizio,
poteva già governare la Dora
rescere o diminuire, con
facilità più singolare che
rara, l'esercito proprio, secon
do che lo esigeva la gloriosa
victoria della guerra, e lo re
clamava i preziosi inter
essi della pace, parimenti
non potesse sperare altimondo
luogo a sostituire confronto
ma che temesse meglio auon
cio lo affiorare pianamente,
sperata fortuna, e fortuna
copiosissima, se per mezzo di
essa poteva di tributo il Regno
Italico costituire l'esercito
suo, e gradualmente sospin
gerlo a quell'altezza di forza.

cui vogliono i Destini della
nazione che sia sospinto, o
sospetterà quando che sia,
diminuirlo a beneficio delle
arti di pace licenzianodogli
uomini, or di questa ador
di quella categoria, mantenere
Doli per sempre tutte le forze
di una nazione per tornare
con forza ad accrescerlo, ove
occorre.

Villa L

Di conforto poi nel credere,
e fiduciosamente lo proclamo
al vostro sospetto, che largherò
severali hypothecazioni delle
provincie napoletane, tra cui
lo primo a titolarissimi Vicentini
e abrogata la legge di testam
mento del reftato giorno, in
perciocché abbiano dopo per
troppi anni di dolorosa e spe
ciosa appresa, da ualide
quanti odiosi privilegi quali
la Legge fopo informata.

D'Altri un altro compito
mi affannò ancora, compito
non desto utanto più per me-

gradito quale si è quello del
D. paterni pregare a ricevimento
nel prefostorio. Disegno Dicleg-
go, non già un attò moretto
e di iniziativa, ma s'ebbe
un attò completo della
Legge volata Parma nel 26
Maggio 1860.

Dognatieri infatti di sic-
chianare alla memoria nostra
questo suggerito argomento
ri espotoro, nelle loro relazioni
i miei antecenni, Dognatieri
pure di ricordare, per i nominan-
ti, a voi stessi, che la legge
del 26. Maggio imponeva un
tributo di 36 mila uomini
sopra sei classi di Vero angio-
ne e sotto, e che non poteva
affluire tutte sei. Da ogni ul-
teriore impiego, nostra turbata
imponibile ed installata deti-
tina composta dai nati nel
l'anno 1862; ed in allora vi
accorgereste, che voi stessi ave-
te saputo, con quella legge
transitoria, rendere insegue-
ibile per lo avvenire la Legge

Napoleona, preparando così
la opportunità, riservata si oggi,
di ~~rendere~~^{estendere} utile anche a
quelle provincie la Legge di
Richiamamento comunemente detta
le attie.

Per riprogettarla dunque,
di approvarla questo disegno di
Legge, che mi compiaccio ripetere
che è il più tosto opera d'onestà,
che una ormai rara cosa. Dopo di
approvarlo sollecitamente, non
perché io mi prefinga così bene-
fetta di eseguirlo, ma bensì
sarebbe possibile prevedere
nati, ma sarebbe così probabile
all'opportunità sperri esegui-
ta, se fuori d'armonia si pro-
cede, collaggio della pubblicazio-
ne della Legge, con detto quelle
formalità, che si richiedono
per renderla obbligatoria, e man-
si provvede dopo alla formazione
delle liste, e alla esecuzione di
quegli atti di preparatoria.
Ma vera, ai quali in ogni al-
la parte del Regno è stato di-
già uniformemente provveduto.

Di seguito anzi afferisco
questa occasione per denun-
ciarvi che in quanto la linea
eseguita nello provincie napo-
litanate sotto la influenza D'Adda
e precipitata dal Tio Longio, e
meravigliosa eseguita nelle al-
tre fitti, eccetto la Consina, che
fu abbattuta posta omisamente
oggi tutte le classi impossibili
trovarsi parificato per quisa
che nel corso di una soluzio-
finalmente esigente tributo di
militare servizio, e si osservi
di una soluzio- e talvolta di
stabilito dall'efficienza
d'Adda.

E finalmente per questo
avvenire che fino ora non ha
potere nello intendimento
mio, di richiamare quanto pre-
nada la vostra illuminata at-
tensione, soprattutto legge di adde-
stamento.

Per quanto potessi credere,
dietro la sperienza fatta in que-
ste antiche provincie, che spesso
non perdebbi troppo gravemente,

ne gli interventi. Domestigi quindi
l'offerta pubblica sicura, fusa
arrivedando che la corrispondenza del
nuovo Regno potesse essere fatta,
affrontare di condannare più
miti, sperando che l'esercito non
nella necessità magra degli
impossibili, la guerra dovesse far
nisi degli uomini necessari
misere determinata a uomini
nascendo. Comunissimo com
posta di uomini esperti d'a
guia parte d'Italia, affinché la
riposta d'ogni indiano, e prece
pido di festare nella circoscrizione
generale, vengano se possibile obbe
si indotte dall'arrivedata
specialmente nei titoli. Dottor
esenzioni e della direttiva del
servizio, esse di modificazione
capace per profonda in quella
parte, che si riferisce alla esen
zione del servizio militare per
rendere le operazioni più
semplici e più spedite.

Questo lavoro avrebbe potu
to prepararlo dall'ingegnere
la Direzione Generale dello Stato,

Bonelli

so Della nostra ne' fatti) stato impedita dall'ostacolo di maniera che
non si poteva tutta intesa dedicare.
Si per prepararone delle diverse
Lieve esequite negli anni 1860 e
61 l'unificazione delle Cofee
per quelle Gerusalemme seguirono
di molt'anno corrente, essendo
ne' mesi gravi, non meno estese
e non aveva domato spese,
per improntarsi in tutta il
Regno gli uffici atti ad im-
primere uniformità di andamento
a questo quanto delicate
attie della importante sa-
ma di pubblico servizio.

(Ma voglio sperare che la
Commissione sappia, cosa è con-
ferto sollecitamente, quanto
la spera, altrettanta opinione
Desidero, arregrando darsi di
avviso di non provare la leg-
ge ammata di Roma, salvo i
caso di emergenza, immaginabile
sulle proposte di essa commis-
sione, non fosse stato dato il de-
luso giudizio del Parlamento.

Vittorio Emanuele II.

etc. etc.

Dicione di Legge.

Art. 1° -

Saranno pubblicati ed avranno vigore nella Provincia Napoletana
Le leggi organica sul Regolamento dell'
Esercito in data 20 Maggio 1856 N°
1676,

Il Regio Decreto 6 Maggio 1856. N° 1706
che leggi 12 Giugno 1857. N° 2238 e 13
Luglio stesso anno N° 2261 con cui
vennero fatte variazioni e modificazioni alla Legge organica suddetta.
Il Regolamento sul Regolamento
militare approvato con R. Decreto 31
Marzo 1857. N° 1744 esteso appresso alle
stesse Regolamenti delle 6 e 12 luglio
1856. N° 1736 e 29 Aprile 1857. N° 1741.
Militare N° 3 della legge 30 Giugno
1860. N° 1761 con cui si provvede al
resettimento della legge sul Regolamento
dell'Esercito in altro modo
Provincie dello Stato.

Art. 2° -

La pubblicazione del Regolamen-
to 31 Marzo 1857 si eseguisce depositan-
do un esemplare ufficiale in una
delle stalle di ciascun Comune
tive, ove sarà tenuto esposto durante dieci
nove giorni o più di ciascun giorno affin-
ché egli sia posto perderne cognizione.

Art. 3° -

Le leggi, i decreti e regolamenti

intorno al reclutamento militare
che potessero essere finanziariamente
nella Provincia di Della sommava-
gati?

P. D. Giacomo et al.
Dad. Borghese.

N° 227

Progetto di legge presentato al Ministro
alla guerra per ottenere

Criteri per alle Province - Rapporto
alla legge e per le provvedimenti
relativi al reclutamento militare -

Osimo 9. aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro incaricato del Portafoglio
della Guerra

Abbiamo Decretato e Decidiamo

Articolo unico

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli
affari della Guerra, è autorizzato a presentare al
Parlamento un Disegno di Legge, perché nelle Province
Napolitanie sia resa costitutiva la legge organica
per Recrutamento dell'Esercito, comune a tutte le
altre Province del Regno, ed a sostituirla Disegno

Durini lo Aprile 1862.

D. Sartori